

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2715

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERUGINI, FIORI, BELLUSCIO, ZARRO,
NUCCI MAURO, QUATTRONE**

Presentata il 26 marzo 1985

Estensione della prestazione economico-previdenziale prevista in caso di morte a favore dei dipendenti di enti di diritto pubblico di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, a tutti i dipendenti pubblici.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'Ente nazionale previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP) è chiamato ad erogare ai dipendenti da enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, la prestazione economico-previdenziale, denominata « indennità per morte » che ha trovato la sua conferma in sede legislativa per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Tuttavia l'attuale situazione, che vede tutelati i soli lavoratori del parastato, sostanzia una evidente ingiustizia a danno degli altri lavoratori del pubblico impiego, tanto più inaccettabile nel momento in cui è comune l'impegno di garantire trattamenti giuridici economici e previdenziali omogenei e perequati, in

specie trattandosi nel caso di una prestazione la cui caratteristica è di intervenire al verificarsi dell'evento più grave che possa colpire i soggetti assicurati e cioè la morte del lavoratore o di un suo familiare. Inoltre le sue modalità di erogazione, molto semplici, e la congruità dell'intervento previsto rendono ancora più evidente la validità di questa tutela che consente di far pervenire l'indennità spettante in termini di tempo realmente brevi.

L'estrema convenienza economica sotto il profilo del costo di finanziamento appare evidente anche dalle risultanze raccolte negli ultimi quaranta anni di gestione svolta a favore del parastato. Infatti tenuto conto che i dati si riferiscono alla applicazione della aliquota dello 0,12 per cento così come fissato dalla citata legge n. 155 del 1981, basta consi-

derare che nell'attuale campo di applicazione del parastato, il contributo medio unitario annuo per iscritto risulta attestato per l'anno 1985, in cifra assoluta in lire 30.000, pari a lire 2.500 mensili, con le quali viene garantita la tutela previdenziale all'intero nucleo familiare quale che sia la sua articolazione interna e il numero dei suoi componenti purché regolarmente a carico.

Poiché l'intera aliquota contributiva suddetta (si ripete lo 0,12 per cento) giustamente ed opportunamente posta interamente sui lavoratori interessati, risulta indiscutibile l'assoluta ininfluenza onerosa della estensione proposta nei confronti del costo del lavoro. Infatti, con il contributo di cui sopra i lavoratori, che pure ottengono il grande vantaggio di una prestazione così significativa ed importante per i motivi già esposti, concretamente, sia pure nell'ambito della loro solidarietà generale di categoria, garantiscono l'autofinanziamento della stessa prestazione, per cui rimane esclusa qualsiasi partecipazione onerosa da parte dell'amministrazione datrice di lavoro.

Per di più le esperienze raccolte in quaranta anni di gestione della prestazione per il comparto del parastato, come già detto, hanno dimostrato come questa tutela è forse l'unica a non soggiacere in alcun modo alle forme di dilatazione che sono proprie di tutte le altre prestazioni a contenuto previdenziale, sociale o assistenziale. Non solo, infatti, come appare nei bilanci consuntivi della predetta gestione relativa al parastato, l'equilibrio patrimoniale è stato sempre agevolmente

garantito, ma addirittura nel tempo le caratteristiche proprie dell'evento coperto nella sua evoluzione socio-fisiologica si è pervenuti ad un drastico ridimensionamento dell'aliquota contributi — dallo 0,50 per cento del 1947 allo 0,12 per cento di oggi.

Infine, la totalità dei paesi aderenti alla CEE, in misura più o meno congrua, prevede l'erogazione di indennità economiche in caso di morte del lavoratore o, in molti casi di un suo familiare. Pertanto, anche la sola esigenza di comportamento omogeneo nell'ambito della comunità dovrebbe imporre un pronto allineamento alla situazione già realizzata negli altri paesi europei; è infatti circostanza assurda che un lavoratore italiano, in base alle norme di reciprocità vigenti nella CEE, se lavora all'estero ottiene tale tutela mentre al suo rientro in Italia la perde.

Per gli stessi motivi di perequazione, oltre che per sanare una ingiusta situazione discriminatoria nei confronti degli *ex* dipendenti da enti di diritto pubblico pensionati, i quali, a causa della ingiusta esclusione operata dalla legge n. 692 del 1955 si vedono privati della tutela in questione proprio quando essa assume maggior rilevanza per prospettive e tempi e spesso dopo aver regolarmente contribuito al suo finanziamento durante i periodi di servizio attivo, in netta contraddizione quindi con la natura ed il contenuto previdenziale della prestazione stessa, la proposta di legge che segue è stata predisposta in modo da estendere la prestazione indennitaria in caso di morte a tutti i pubblici dipendenti ed *ex* dipendenti pensionati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1985 la prestazione previdenziale di cui al numero 3, dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è estesa a tutti i dipendenti pubblici comunque denominati appartenenti all'Amministrazione civile e militare dello Stato e alle amministrazioni locali regionali, provinciali e comunali.

Con la stessa decorrenza, inoltre, la prestazione suddetta è altresì estesa a tutti gli *ex* dipendenti collocati a riposo con diritto a trattamento pensionistico a carico dello Stato, della CPDEL, dell'INPS o dei correlativi fondi sostitutivi o integrativi di previdenza.

Al finanziamento della prestazione di cui al primo comma si provvede mediante il versamento — all'ENPDEP, gestione economico-previdenziale —, a far data dallo stesso 1° gennaio 1985 e a carico dei lavoratori o dei pensionati interessati, dell'aliquota contributiva dello 0,12 per cento sulla retribuzione omnicomprensiva sulla pensione in godimento.